

Senza alcun senso della misura

■ Alla fine di novembre sono state rese note le nuove ordinanze nel campo della governance e della trasparenza per le casse pensioni, che il Consiglio federale intende applicare nell'ambito della riforma strutturale della LPP. Queste norme sono molto importanti. Ci si aspetterebbe quindi che il legislatore le adottasse con la necessaria competenza e accuratezza.

Purtroppo non è così. Le previste disposizioni manifestano una palese mancanza di realismo e di comprensione per ciò che è necessario e fattibile. Sono completamente esagerate e mancano in parte anche di basi legali. Nella loro forma attuale non sono applicabili da tutti gli attori e sono completamente disassociate dalla realtà del settore.

Agli organi legislativi si può anche perdonare una certa mancanza di pragmatismo in quanto spesso, per questa loro funzione, si muovono in sfere estranee alla vita quotidiana e hanno una visione limitata e unilaterale della realtà economica. È tuttavia incomprensibile e deplorabile che questi organi si rifiutino di ascoltare gli input fondati e motivati degli esperti esterni e li squalifichino pubblicamente come «piccole divergenze».

Solo in questo modo ci si può spiegare come l'ufficio di revisione debba ora confermare l'esattezza del contenuto di una dichiarazione di lealtà. Chi conosce anche solo superficialmente questo mestiere sa che una tale conferma non può essere mai rilasciata.

Un altro esempio analogo è la disposizione relativa alla verifica dell'esattezza materiale delle motivazioni di negozi giuridici con persone prossime. Come verificare, per esempio, la motivazione di un membro del consiglio di fondazione che sceglie la ditta XY a lui prossima, nonostante l'offerta più cara, e motiva la sua scelta dicendo che que-

sta ditta ha fatto la migliore impressione durante la presentazione? Queste motivazioni non sono verificabili e un tale obbligo non ha alcun senso.

E che dire poi della disposizione secondo la quale l'ufficio di revisione deve informare in futuro l'autorità di vigilanza «se viene a conoscenza di fatti suscettibili di pregiudicare la buona reputazione o la garanzia di un'attività ineccepibile da parte dei responsabili di un istituto di previdenza professionale»? Quale ufficio di revisione andrà a denunciare dei dirigenti all'autorità di vigilanza in base a notizie non accertate che le sono giunte eventualmente solo a voce? Pioverebbero subito azioni per lesione della personalità, delitto contro l'onore, ecc. E cosa ne fa l'autorità di vigilanza di queste notifiche? Invita i dirigenti in questione a un colloquio? Su quale argomento?

Esaminiamo poi il nuovo art. 46 OPP2. Nonostante la mancanza di una sufficiente base giuridica, questo articolo limita in misura notevole le competenze del consiglio di fondazione nella determinazione del tasso d'interesse annuo in campo sovraobbligatorio, senza neppure esprimersi sugli obiettivi di riferimento per parametri decisivi come il «tasso tecnico» e la «riserva di oscillazione del valore». Anche la disposizione secondo la quale si possono stipulare solo contratti di gestione patrimoniale con foro giuridico in Svizzera, è un'ulteriore prova di mancanza di competenza e di ignoranza su come si svolgono le trattative contrattuali. Interessante è anche il nuovo obbligo delle casse pensioni di comunicare immediatamente all'autorità di vigilanza ogni cambiamento di personale nell'amministrazione. Si vuole forse creare un ufficio di collocamento presso l'autorità di vigilanza?

Questi sono solo alcuni esempi delle nuove disposizioni. Si tratta di norme che palesano una certa

impotenza, ma anche una totale estraneità alla realtà e soprattutto una profonda sfiducia delle autorità legislative nei confronti di tutti quegli organi direttivi della previdenza professionale che danno prova di responsabilità e che, mi sia concesso dirlo, sono la stragrande maggioranza tra gli organi direttivi del secondo pilastro.

Se le nuove disposizioni saranno attuate nella loro forma attuale, in futuro le casse pensioni non saranno più gestite dai consigli di fondazione, bensì dalle autorità di vigilanza e dagli uffici di revisione.

Che tutto questo vada a vantaggio degli istituti di previdenza e degli assicurati, ho i miei dubbi. Le nuove proposte del legislatore non alimentano certo la fiducia nel secondo pilastro, ma in compenso ne aumentano notevolmente i costi.



Ronald Schnurrenberger, Presidente della Direzione



Assemblea dei delegati della CPE Cassa
Pensione Energia società cooperativa

Un buon esercizio

Nello scorso esercizio la performance e il grado di copertura hanno evidenziato un netto miglioramento. Nonostante lo sviluppo positivo di questi due importanti parametri, la capacità di rischio della CPE rimane limitata e il suo equilibrio finanziario a lungo termine non è ancora assicurato.

■ All'89a Assemblea dei delegati che si è svolta il 24 settembre 2010 all'Hotel Arte di Olten hanno partecipato 235 delegati, che rappresentavano un totale di 384 voti.

La capacità di rischio rimane insufficiente nonostante l'esercizio positivo

Il Presidente Kurt Baumgartner ha illustrato il positivo andamento dell'esercizio 2009/2010: la performance della CPE società cooperativa ha superato il 22%, il grado di copertura è salito di ben 15,6 punti percentuali. I buoni risultati non sono tuttavia bastati a ripristinare il grado di copertura necessario sul lungo periodo. La riserva di oscillazione del valore ha

raggiunto solo un terzo del livello target. La capacità di rischio della CPE rimane quindi insufficiente.

Grado di copertura

Rispetto all'Assemblea dei delegati del 2009 a Bad Ragaz la situazione è ulteriormente migliorata. Il grado di copertura è salito dal 93,7% a fine marzo 2009 al 109,3% a fine marzo 2010. La CPE non si trova quindi più in una situazione di copertura insufficiente e, di conseguenza, non ha dovuto attuare le misure di risanamento decise un anno fa a Bad Ragaz né dovrà farlo nell'esercizio in corso.

«Questo quadro positivo è purtroppo offuscato se guardiamo oltre il 31 marzo 2010», ha commentato il Presidente Kurt Baumgartner. «A causa degli sviluppi sui mercati finanziari e del basso livello dei tassi, il grado di copertura al 31 agosto 2010 è di nuovo sceso anche alla CPE. Attualmente si attesta sul 104%.»

Elezioni

Dopo 13 anni di attività come Consigliere, Hans von Däniken ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio di amministrazione a decorrere dall'Assemblea dei delegati di quest'anno. Come suo successore e rappresentante dei lavoratori, i delegati hanno eletto a grande maggioranza Andrea Guler, collaboratore elettromeccanico presso Repower AG, Klosters.

Essendo scaduto il mandato triennale, bisognava inoltre procedere al rinnovo dell'Organo di controllo interno. Ad eccezione di Peter Bättscher, tutti i membri si mettevano a disposizione per un ulteriore mandato. I delegati hanno eletto a grande maggioranza le seguenti persone nell'Organo di controllo interno:

- Roland Andri, Engadiner Kraftwerke AG, Zernez
- Hans Künzler, Alpen Energie Dorfgemeinde Meiringen
- Riccardo Thöni, Repower AG, Poschiavo
- René Trächslin, Kraftwerke Hinterrhein AG, Thusis
- Gian Domenico Giacchetto, Officine Idroelettriche di Blenio SA e Officine Idroelettriche della Maggia SA, Locarno (nuovo)



«Con un grado di copertura di poco più del 100%, una percentuale di pensionati del 50% e un tasso tecnico del 4% non possiamo riposare sugli allori. In una tale situazione e di fronte a prospettive così incerte come quelle attuali, il Consiglio di amministrazione è tenuto a proporre dei correttivi al sommo organo, cioè ai delegati. Occorre evitare una nuova copertura insufficiente. L'istituto di previdenza deve essere stabilizzato e rafforzato sul piano finanziario perché vogliamo che i nostri averi della previdenza rimangano al sicuro. L'attuale tasso tecnico, che determina il rapporto delle nostre prestazioni rispetto ai contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro, è troppo elevato e deve essere ridotto.»

Kurt Baumgartner, Presidente del Consiglio di amministrazione



«Al 31 marzo 2010, la CPE offre una sufficiente sicurezza di poter adempiere i suoi impegni tecnico-assicurativi. Questa notizia positiva non significa tuttavia che la situazione finanziaria sia tranquilla e non occorra dar prova di cautela.»

Dr. Benno Ambrosini, LCP Libera AG, perito della CPE

Come Ufficio di revisione i delegati hanno confermato per un altro anno la ditta BDO AG.

Modifiche degli statuti e del regolamento

Anche quest'anno i delegati erano chiamati a esprimersi non solo sull'ordine del giorno statutario, ma anche su alcune modifiche degli statuti e del regolamento sulle prestazioni assicurative. I delegati hanno approvato a grande maggioranza le proposte del Consiglio di amministrazione.

Misure per lavoratori anziani


Il Consiglio federale ha messo in vigore il 1° gennaio 2011 le misure a favore dei salariati anziani nella previdenza professionale. In futuro, gli assicurati che riducono il loro grado di occupazione prima del pensionamento ordinario o intendono continuare a lavorare oltre l'età ordinaria di pensionamento possono rimanere assicurati nella previdenza professionale.

■ Con questi provvedimenti si vuole facilitare la partecipazione dei lavoratori anziani al mondo del lavoro e favorirne la permanenza sul mercato del lavoro.

A partire dal 2011 gli istituti di previdenza possono quindi offrire ai loro assicurati anziani le seguenti possibilità:

- Gli assicurati il cui salario si riduce dopo il 58° anno di età al massimo della metà (p.e. attraverso una riduzione del grado di occupazione o cambiamento di funzione) possono mantenere la copertura previdenziale al livello del precedente guadagno assicurato (art. 33a LPP).
- Gli assicurati che dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento desiderano proseguire un'attività lucrativa possono protrarre la previdenza fino al compimento di 70 anni e continuare a versare i contributi alla previdenza professionale (art. 33b LPP).

L'assicurato può decidere se continuare ad assicurare il suo salario precedente o pagare i contributi dopo l'età ordinaria di pensionamento. Il datore di lavoro non è tuttavia tenuto a pagare i contributi.



Queste misure rientrano nella prima tappa della riforma strutturale della previdenza professionale. La seconda tappa prevede disposizioni di controllo più severe per le casse pensioni ed entrerà in vigore il 1° luglio 2011. La terza tappa riguarda il rafforzamento della vigilanza sul 2° pilastro ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2012.

La CPE sta analizzando come recepire le nuove disposizioni nel regolamento sulle prestazioni assicurative e, se occorre, adeguare le attuali norme (art. 12 cpv. 5 e art. 18 cpv. 1 e 2). Le eventuali modifiche del regolamento saranno presentate alla prossima Assemblea dei delegati e potranno quindi entrare in vigore solo a partire dal 1° gennaio 2012.



Dr. Theodor Keller
Esperto in assicurazioni di pensione con dipl. fed.
Esperto interno di previdenza professionale

Liquidazione in capitale dopo tre anni da un riscatto volontario

Una sentenza del Tribunale federale del 12 marzo 2010 ha provocato incertezza e scontento. Le prestazioni risultanti dal riscatto nella cassa pensione non possono essere versate sotto forma di capitale prima della scadenza di tre anni.

■ Questo è quanto prevede l'art. 79b cpv. 3 LPP in vigore dal 1° gennaio 2006. Finora, alcune autorità fiscali interpretavano però in modo più restrittivo questa disposizione di legge e non ammettevano alcuna liquidazione in capitale entro tre anni dal riscatto, cosicché l'intera prestazione di vecchiaia doveva essere percepita sotto forma di rendita oppure non veniva riconosciuta la deducibilità del riscatto. Nella sua recente sentenza, il Tribunale federale ha confermato questa prassi.

Nel caso concreto si tratta di un assicurato che ha effettuato dei riscatti di oltre CHF 80 000 nei tre anni precedenti il pensionamento. Al momento del pensionamento ha percepito l'importo dei riscatti (compresi gli interessi) sotto forma di rendita e il rimanente capitale di previdenza di CHF 432 884 sotto forma di capitale. Il Tribunale federale ha giudicato il caso in esame come una riduzione fiscale abusiva. Partendo dal presupposto che l'obiettivo del riscatto è un miglioramento della previdenza, il Tribunale federale ha giudicato che questo obiettivo non è raggiunto quando gli stessi fondi vengono riti-

rati dall'istituto di previdenza poco dopo il versamento, senza aver raggiunto un miglioramento della copertura previdenziale.

Finora si considerava in generale che la formulazione dell'art. 79b cpv. 3 LPP fosse valida anche dal punto di vista del regime fiscale. Già prima dell'entrata in vigore del suddetto articolo della LPP, le autorità fiscali verificavano se un riscatto seguito dopo breve tempo da una liquidazione in capitale rappresentasse un'elusione fiscale. Indipendentemente dal testo dell'articolo di legge, esse continuano a seguire questa impostazione e, a seconda dei casi, negano la detrazione fiscale del riscatto. La sentenza del Tribunale federale conferma ora questa prassi.

Per gli assicurati interessati, questa incertezza sul trattamento fiscale è insoddisfacente. A titolo indicativo si può affermare che le autorità fiscali presuppongono una volontà di riduzione del carico fiscale quando la rendita di vecchiaia versata al momento del pensionamento può essere finanziata con il capitale di previdenza finora accumulato, anche senza gli ulteriori ri-

Caso concreto:

Assicurato nato nel 1943

Riscatto dic. 2004:	CHF	20 000
Riscatto apr. 2005:	CHF	30 000
Riscatto sett. 2006:	CHF	30 000
Totale 2004–2006	CHF	80 000

Pagamenti nel luglio 2007:

• Rendita annua di vecchiaia corrispondente al valore del riscatto (incl. interessi) di CHF 88 636	CHF	5 520
• Prestazione in capitale corrispondente all'aver di vecchiaia restante	CHF	432 884

scatti. In tal caso, i riscatti supplementari effettuati poco prima del pensionamento possono essere interpretati come un trasferimento di capitale nel 2° pilastro, finalizzato unicamente a ridurre il carico fiscale perché aumenta solo la liquidazione in capitale. Non vi sono invece problemi fiscali per le prestazioni di vecchiaia che vengono percepite esclusivamente sotto forma di rendita.

La CPE continua ad attenersi al testo dell'art. 79b cpv. 3 LPP, cioè non versa sotto forma di capitale le prestazioni, incl. gli interessi, risultanti da riscatti volontari effettuati negli ultimi tre anni, ma versa il restante avere di vecchiaia. La CPE mantiene dunque la sua attuale prassi.

La CPE non è in grado di verificare e valutare la situazione fiscale individuale. Come in passato è quindi compito dei singoli assicurati informarsi presso le autorità fiscali se i loro riscatti sono deducibili dal reddito imponibile.

A colloquio con il nuovo Consigliere di amministrazione Andrea Guler

Lei è stato eletto nel Consiglio di amministrazione della CPE. Perché si è messo a disposizione per questo incarico?

Il tema della previdenza mi interessa molto. Repower AG, essendo una grande impresa del ramo energetico, voleva avere un rappresentante nel Consiglio di amministrazione anche dopo il pensionamento del mio predecessore. Da dieci anni sono anche presidente della commissione del personale e membro della commissione di previdenza. In questa funzione mi sono già occupato a lungo della CPE.

Quanto tempo dedica a questo mandato?

Il Consiglio di amministrazione si riunisce sei - sette volte all'anno. La preparazione e lo studio dei voluminosi dossier richiedono molto tempo, come ho potuto constatare nella mia prima seduta. La mole di lavoro corrisponde più o meno a un giorno al mese. A questo si aggiungono il seminario annuale della CPE e altre manifestazioni informative o corsi di formazione.

Il sistema previdenziale è molto complesso e richiede conoscenze approfondite. Quale contributo può e vuole dare a questo organo?

Io non lavoro nel management o nella contabilità. In compenso vedo forse altri aspetti, più pratici. Vorrei far sentire il punto di vista dei collaboratori. Naturalmente bisogna approfondire bene la materia per capire questo complesso sistema della previdenza professionale. Grazie al mio impegno nella commissione di previdenza ho già potuto acquisire importanti conoscenze negli ultimi anni. Da quasi undici anni sono anche attivo nel consiglio comunale di Klosters, dove sono membro della commissione di

gestione. In questa commissione ci occupiamo di cifre e regolamenti.

I mercati finanziari si sono ripresi. Anche la situazione finanziaria della CPE è leggermente migliorata. Quali sono, secondo lei, le sfide a medio e lungo termine per la CPE?

La CPE offre i due primati, il primato dei contributi e quello delle prestazioni. Il primato delle prestazioni deve rimanere interessante sul lungo termine per poter essere mantenuto. Un'altra sfida sono gli investimenti di capitale, la politica e la strategia d'investimento. In questi campi bisogna aver fiducia negli specialisti.

Cosa ne pensa della previdenza professionale e del sistema di sicurezza sociale in Svizzera?

Il sistema è ormai «sovraccaricato». Per garantirne la sicurezza si rendono necessarie misure a tutti i livelli. L'invecchiamento della popolazione rappresenta una grossa sfida soprattutto per l'AVS. Nell'assicurazione per l'invalidità (AI) occorre lottare in modo più incisivo contro gli abusi. A mio parere, anche ognuno di noi dovrebbe fare qualcosa per la propria sicurezza finanziaria. Non possiamo affidarci solo ai due pilastri della previdenza.

Qual è il prossimo tema prioritario di cui deve occuparsi il CA nell'anno 2011?

La discussione sulla riduzione del tasso tecnico, che alla CPE ammonta ancora al 4%. Visto che i mercati finanziari non generano più i guadagni necessari, bisogna procedere a una riduzione. Uno dei compiti prioritari del Consiglio di amministrazione sarà di convincere gli assicurati e i delegati. Un altro importante tema sarà l'ado-

zione definitiva di misure di risanamento a titolo precauzionale. Già nel 2009 è stato elaborato un pacchetto di misure a tempo determinato, che è stato approvato dall'Assemblea dei delegati. Questo pacchetto sta però per scadere e deve essere rinnovato.

Breve ritratto:

Andrea Guler è rappresentante dei lavoratori in seno al Consiglio di amministrazione. Meccanico di professione, è corresponsabile della manutenzione meccanica degli impianti produttivi presso Repower AG nel Prättigau. Da dieci anni è presidente della commissione del personale ed è impegnato anche nella Commissione di previdenza.

Decisioni del Consiglio di amministrazione

Nella sua seduta del 7 dicembre 2010 il Consiglio di amministrazione ha preso diverse decisioni sul pagamento degli interessi e l'adeguamento delle rendite.

Pagamento di interessi

Il Consiglio di amministrazione ha stabilito il tasso d'interesse sugli averi del piano supplementare CPE «Risparmio 60» per il finanziamento del pensionamento anticipato. Il tasso d'interesse definitivo per l'anno civile 2010 corrisponde al tasso provvisorio deciso nel dicembre



2009, che è stato accreditato in caso di uscita e di pensionamento nel corso del 2010.

Inoltre il Consiglio di amministrazione ha deciso di stabilire definitivamente, già alla fine dell'anno in corso, il tasso d'interesse da applicare l'anno seguente. Il tasso deciso per il 2011 è quindi definitivo e non sarà più adeguato a posteriori. In questo modo la CPE elimina le incertezze sulla remunerazione effettiva e i cambiamenti a effetto retroattivo.

La situazione finanziaria della CPE Cassa Pensione Energia società cooperativa è rimasta stabile nel corso dell'anno 2010. Le prospettive per il 2011 sono tuttavia modeste. Ciò nonostante, il Consiglio di amministrazione ha deciso di aumentare il tasso d'interesse allineandolo al tasso LPP.

Interessi definitivi sul conto risparmio «Risparmio 60»:

2010	1 %
2011	2 %

Adeguamenti delle rendite

La CPE presenta tuttora un deficit delle riserve. Per questo motivo il Consiglio di amministrazione ha deciso di non adeguare le rendite in corso.

NOVITÀ

Dal 2011 CPE esclusivo esce in due edizioni diverse, una per la CPE Cassa Pensione Energia società cooperativa e l'altra per la CPE Fondazione di previdenza Energia. La nostra newsletter vuole catturare l'attenzione dei lettori dalla prima all'ultima pagina.

Entrata in vigore delle nuove disposizioni degli statuti e del regolamento

All'Assemblea dei delegati del 24 settembre 2010, i delegati hanno approvato le modifiche degli statuti e del regolamento proposte dal Consiglio di amministrazione. Queste modifiche sono entrate in vigore il 1° ottobre 2010.

Le relative aggiunte sono state inviate alle imprese e agli assicurati.

I punti salienti in breve

Il regolamento prevede che il capitale di decesso dell'assicurato deceduto sia ripartito in parti uguali tra tutti i beneficiari indicati alla lett. c. Poiché è raro che gli assicurati comunichino per iscritto l'ordine dei beneficiari desiderato, ciò significa che i figli non aventi diritto a una rendita per orfani, devono dividersi il capitale di decesso con i genitori e i fratelli e le sorelle del deceduto. Questa disposizione non ha dato buoni risultati nella pratica.

La nuova disposizione, più pragmatica, prevede un effetto «a cascata», introducendo il seguente ordine di beneficiari per il capitale di decesso:

1. in assenza dei beneficiari di cui alle precedenti lett. a) e b) gli altri figli, che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 22,
2. in loro assenza i genitori,
3. in loro assenza i fratelli e le sorelle del defunto.

Per maggiori informazioni consultare la scheda informativa «Ordine dei beneficiari per il capitale di decesso», al sito www.pke.ch (rubrica «Presenzioni previdenziali» sotto «Schede e moduli»). Qui è disponibile anche un modulo per modificare l'ordine dei beneficiari.

Liquidazione in capitale al posto di rendite esigue (nuovo art. 26b del regolamento)

Le casse pensioni possono assegnare una liquidazione in capitale in luogo della rendita, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: se la rendita risulta inferiore al 10% della rendita minima di vecchiaia dell'AVS (= CHF 13920 all'anno) nel caso di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, al 6% nel caso di una rendita vedovile e al 2% nel caso di una rendita per orfani. La nuova disposizione del regolamento permette alla CPE di versare agli eventi diritto una liquidazione in capitale al posto di tali rendite esigue.

Le altre novità

Le altre modifiche degli statuti e del regolamento non toccano direttamente gli assicurati:

- Stralcio dell'art. 6 cpv. 1 lett. d punto 2 degli statuti (riguarda l'uscita di un'impresa dalla CPE)
- Adeguamento dell'art. 6a del regolamento sul prefinanziamento del pensionamento anticipato
- Nuovo art. 6 b del regolamento concernente i piani nel primato dei contributi per le componenti salariali variabili e le indennità supplementari, nonché per il finanziamento delle rendite transitorie
- Complemento all'art. 8 del regolamento concernente le conseguenze della mora

**PKE
CPE**

CPE Cassa Pensione Energia società cooperativa
Telefono 044 287 92 22
Freigutstrasse 16, 8027 Zurigo
www.pke.ch, vers@pke.ch